

# **BUONE PRASSI**

## **per il PROCESSO del LAVORO e PREVIDENZIALE in APPELLO**

Il Presidente della Corte d'Appello di Milano dr. Giuseppe Ondeì

Il Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano dr. Giovanni Picciau

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in persona del Presidente avv. Antonino La Lumia

Avvocati Giuslavoristi Italiani- AGI Lombardia in persona del Presidente avv. Giorgio Molteni

L'Avvocatura INPS in persona del Responsabile Coordinamento Legale regionale avv. Roberto Maio e della Responsabile Coordinamento Legale metropolitano avv. Cristiana Vivian

L'Avvocatura INAIL in persona del Responsabile Coordinamento Legale regionale avv. G. De Luca

concordano le seguenti

### **BUONE PRASSI**

#### **GIUDIZI in MATERIA di LAVORO**

- Corretta formazione del fascicolo.

Si invitano gli avvocati e le avvocate a produrre in giudizio i medesimi file già allegati in primo grado scaricando dalla Consolle (o altro gestionale) il fascicolo e inserendolo nella busta relativa al fascicolo del ricorso (o della memoria di costituzione) in appello. Si raccomanda di nominare sin dal primo grado ogni file relativo ai documenti prodotti con numero e descrizione del contenuto (es. doc. 01 buste paga, doc. 02 contratto, doc. 03 diffida), come previsto dal DM 110/23 evitando di allegare file individuati solo da numeri o con sequenze numeriche derivate dalla scansione, o scansionati consecutivamente in un unico documento. Si consiglia inoltre l'uso dei collegamenti ipertestuali tra i singoli documenti e il punto dell'atto ove gli stessi sono richiamati.

- Si condivide la facoltà di allegare LUL o altri documenti particolarmente voluminosi aventi singolarmente dimensioni superiori alla capienza della singola busta telematica oppure caratteristiche incompatibili, mediante CD Rom o DVD 'chiuso' non più modificabile, con esclusione del ricorso a chiavette USB in quanto supporti non utilizzabili per ragioni di sicurezza informatica. Di tale modalità di produzione si dovrà dare atto nel ricorso o nella memoria di costituzione al momento del deposito richiedendo l'autorizzazione in tal senso al

Presidente della Sezione. Per agevolare l'acquisizione del documento da parte della controparte, si concorda che tale produzione avvenga in duplice copia.

Si rammenta che a decorrere dal 30.9.2024 la capienza della busta telematica è stata ampliata a 60MB ed è concessa la possibilità di allegare i file pdf, rtf, jpeg, tiff, mpeg4, mp3, xml, html. Il ricorso a CDROM non sarà più necessario se non in via eccezionale per produzioni superiori al limite e a seguito dell'accoglimento di specifica istanza debitamente motivata e documentata

- Per il caso di produzione di un mero stralcio del CCNL, si concorda di depositare in uno con esso, il relativo frontespizio recante i dati del CCNL applicato (parti firmatarie e data).

Gestione delle udienze e dei depositi

- In caso di notifica a mezzo Pec del ricorso o di qualunque altro atto, la parte provvederà a depositare telematicamente il file \*.eml della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna possibilmente con congruo anticipo rispetto alla prima udienza successiva, onde consentire la verifica della regolarità al Collegio.
- In caso di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo posta, la parte provvederà a depositare telematicamente la copia informatica dell'originale cartaceo e dei relativi avvisi di ricevimento possibilmente con congruo anticipo rispetto alla prima udienza successiva, onde consentire la verifica della regolarità al Collegio.
- Non sono ammessi depositi di documenti in corso di causa se non previamente autorizzati dal Collegio. In caso di autorizzazione, il deposito potrà avvenire in forma cartacea in udienza con successivo deposito telematico, oppure in un secondo momento soltanto telematicamente. In ogni caso tali documenti dovranno seguire la numerazione progressiva dell'atto introduttivo.
- Anche al fine di evitare la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale, si ricorda di usare l'invio telematico solo nel rispetto del codice di procedura civile, evitando depositi di note, memorie o altri atti contenenti osservazioni in fatto e in diritto non previamente autorizzati dal Collegio, salva la facoltà di depositare apposite istanze; in assenza di autorizzazione, le note saranno stralciate;
- Si concorda che la eventuale produzione di prove diverse dai documenti .pdf o .eml, come ad esempio beni materiali o CD Rom con registrazioni audio e/o video, venga indicata nell'atto introduttivo o nella memoria difensiva.
- Per agevolare la gestione dell'udienza da parte della Corte si raccomanda, in caso di atti introdotti nel periodo pre-feriale e nel rispetto del diritto di difesa e degli obblighi nei confronti del cliente, di non domandare il differimento delle prime udienze fissate nel mese di agosto, salve le comprovate e serie ragioni di impedimento, e di segnalare prontamente alla Corte eventuali impedimenti o difficoltà del difensore a presenziare nel mese di agosto. Si segnala che è possibile depositare istanza di trattazione da remoto e che la Corte d'Appello consente anche lo svolgimento in modalità mista (un difensore in presenza e uno in collegamento da remoto) al fine di agevolare gli avvocati e le avvocate (sia nel periodo feriale che durante tutto l'anno).
- Sempre nel rispetto del diritto di difesa e degli obblighi nei confronti del cliente - si raccomanda di evitare - ove le tempistiche lo consentano - la notifica dell'atto di appello in prossimità della scadenza dei termini a comparire.

- Poiché le udienze vengono fissate ad ora specifica e vengono tenute – salvi imprevisti – all’ora fissata, onde evitare sovrapposizioni, eventuali richieste di rinvio dovranno essere formulate con congruo anticipo, ove possibile.
- Si rammenta che in assenza delle parti, il Collegio valuterà l’eventuale ordinanza ai sensi dell’art. 309 cpc decorso almeno il termine di trenta minuti senza notizie. Si suggerisce quindi, in assenza del Collega avversario, di contattare lo studio cui appartiene, se possibile
- Per il caso di eventi idonei a provocare effetti sul processo (es. interruzione, sospensione, estinzione, ecc.), quali, a titolo esemplificativo, decesso o fallimento di una parte, revoca o dismissione del mandato, il difensore darà tempestiva comunicazione telematica di ciò alla controparte e al Consigliere relatore anche con i mezzi informali della email ordinaria, ferma restando la necessità di depositare in forma telematica prima dell’udienza, o in udienza in forma cartacea con successivo deposito telematico, la relativa documentazione.
- In caso di accordi già raggiunti o comunque ove fosse necessario un rinvio dell’udienza per trattative, si concorda che gli avvocati avvisino tempestivamente il Consigliere relatore, anche a mezzo posta elettronica.
- Quando fossero interessati ad una comparizione spontanea per conciliare, i difensori contattano il Presidente del collegio e/o il Consigliere relatore per verificarne la disponibilità e individuare data e ora.
- Nel caso di raggiunta conciliazione della controversia prima dell’udienza, i difensori provvedono alla redazione del relativo verbale in copia cartacea (che sarà consegnato e sottoscritto in udienza) e, per l’eventualità che debba essere modificato in udienza, ad inviarne il testo a mezzo posta elettronica al Consigliere relatore.
- Gli indirizzi email dei Consiglieri sono pubblicati sul sito della Corte d’Appello (in ogni caso, salvo il caso di doppio nome, per cui è meglio verificare, la mail istituzionale è sempre nome.cognome@giustizia.it)
- in caso di conciliazione extragiudiziaria, onde evitare il rischio della condanna al pagamento del doppio contributo unificato, si raccomanda di depositare una istanza sul PCT alla quale andrà allegata copia del verbale di conciliazione (con eventuali omissis qualora lo si ritenga necessario anche per motivi di riservatezza). L’istanza potrà essere congiunta qualora entrambe le parti siano costituite ovvero della sola parte già costituita.

In alternativa i difensori potranno presenziare all’udienza comunicando l’avvenuta conciliazione.

- In caso di richiesta di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, i difensori lo faranno presente in occasione della discussione orale, presentando (o depositando previamente in via telematica) l’avvenuta ammissione da parte dell’Ordine degli Avvocati (qualora non sia stata già depositata all’atto della iscrizione a ruolo) e relativa nota spese. In mancanza di tale documentazione non sarà possibile procedere alla liquidazione.
- Ove vi sia richiesta di distrazione delle spese, del rimborso del contributo unificato eventualmente versato, nonché dell’incremento dell’onorario ai sensi del d.m. 37/2018 per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, i difensori provvederanno ad evidenziarlo al Collegio al termine della discussione qualora non lo abbiano già fatto negli atti introduttivi

- Si chiede ai difensori di depositare in via telematica copie dei fascicoli di ufficio della fase sommaria dei procedimenti ex art.28 SL, nonché quelli di primo e secondo grado nei procedimenti di rinvio dalla Corte di Cassazione, poiché non visibili al Collegio.

### QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE AL PROCESSO PREVIDENZIALE

Fermo quanto sopra concordato in materia di giudizio ordinario del lavoro in quanto compatibile con lo specifico oggetto, per le cause previdenziali si conviene inoltre quanto segue:

- E' consentita la produzione dei plichi di documenti omogenei (ad esempio LUL, cedolini paga, DM10, Emens, fatture, etc.) in un unico file o in più file racchiusi in un file compresso (file .zip). Si ritiene preferibile, ove possibile, raggruppare, nel plico, i documenti per periodo di riferimento (ad. es. buste paga 2012, buste paga 2013, etc.).
- L'INPS si impegna ad inserire in un unico documento l'avviso di addebito, la relata di notifica e, se possibile e rilevante (in forza di eccezioni di prescrizione sollevate dalla controparte), l'atto interruttivo della prescrizione, in un unico file pdf o mediante compressione di più file in un unico file .zip.
- Viene raccomandato all'Ente Riscossore (ADER) di produrre all'interno di un unico file compresso (file.zip) la cartella di pagamento, la relata di notifica ed eventuali atti interruttivi della prescrizione. Si auspica che l'atto interruttivo della prescrizione e la sua notifica vengano prodotti più volte in allegato ad ogni singolo avviso di addebito o cartella quando esso si riferisca a più cartelle/avvisi, limitatamente agli avvisi o alle cartelle per le quali sia stata sollevata eccezione di prescrizione.

Milano, dicembre 2024

Il Magistrato Coordinatore della Sezione  
Lavoro della Corte di Appello di Milano  
Giovanni Picciau



PICCIAU  
GIOVANNI  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
17.12.2024  
13:53:50 UTC

Il Presidente della Corte d'Appello di  
Milano  
Giuseppe Ondei



ONDEI GIUSEPPE  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
16.12.2024  
18:11:22  
GMT+01:00

Per gli Avvocati Giuslavoristi Italiani- AGI  
Lombardia  
avv. Giorgio Molteni



MOLTENI  
GIORGIO  
Avvocato  
19.12.2024  
10:20:01  
GMT+01:00

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Milano avv. Antonino La Lumia

Firmato digitalmente da:  
Antonino La Lumia  
Data: 18/12/2024 14:41:43

Per l'Avvocatura INAIL del Responsabile  
Coordinamento Legale regionale  
avv.G. De Luca

Firmato digitalmente da: Giovanni De Luca  
Organizzazione: INAIL/01165400589  
Data: 19/12/2024 12:27:44

Per l'Avvocatura INPS il Responsabile  
Coordinamento Legale regionale  
avv. Roberto Maio

Per l'Avvocatura INPS la Responsabile  
Coordinamento Legale metropolitano  
avv. Cristiana Vivian

Firmato digitalmente da  
**ROBERTO MAIO**

CN = ROBERTO MAIO  
SerialNumber = TINIT-MAIRRT72D13F1580  
e-mail = roberto.maio@inps.it  
C = IT  
Data e ora della firma: 17/12/2024 16:56:10

Firmato  
digitalmente da

**CRISTIANA  
VIVIAN**

**C = IT**

